



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1973

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA MARCELLA DI GESU'

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11953 del 5 maggio 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Marcella Di Gesù, nata a Torino (TO) il 21 maggio 1956;

VISTA la nota del 1° marzo 2021 (prot. n. 15596 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Marcella Di Gesù nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 10 marzo 2021 (prot. n. 18690 dell'11 marzo 2021), 25 maggio 2021 (prot. n. 37790 di pari data), 22 ottobre 2021 (prot. n. 71086 del 25 ottobre 2021) e 1° marzo 2022 (prot. n. 15138 di pari data), con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato della consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1886 del 30 marzo 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare la Sig.ra Marcella Di Gesù dall'esercizio dell'attività di consulente finanziaria abilitata all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 4 aprile 2022 (prot. n. 23461/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Marcella Di Gesù, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti;
- comunicato a clienti o potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, la Sig.ra Marcella Di Gesù non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentita personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 4 luglio 2022 (prot. n. 43700 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Marcella Di Gesù le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nonché di comunicazione alla stessa di informazioni e documenti non rispondenti al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- la sussistenza di diversi episodi di acquisizione mediante distrazione della disponibilità di somme della clientela (ciascuno dei quali autonomamente suscettibile di determinare una violazione punibile con il massimo edittale), le modalità con cui sono stati attuati (anche attraverso il doloso rilascio di false informazioni alla clientela), l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione e il conseguente obbligo di risarcimento cui è stato chiamato l'Intermediario mandante nonché la complessiva operatività radicalmente irregolare, posta in essere in modo reiterato nei confronti di diversi clienti in un ampio arco temporale - la cui finalità resta caratterizzata da una rilevante opacità - costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità della consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili alla Sig.ra Marcella Di Gesù a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che la Sig.ra Marcella Di Gesù, nata a Torino (TO) il 21 maggio 1956, è radiata dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti